



**ATTIVITÀ TECNICA PER VALUTAZIONE E
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
AMBIENTALE
IN REGIONE CAMPANIA
PERIODO 2019-2022**

**A cura di
ing. Rita Iorio, ing. Antonella Damian, dott.ssa Antonella Loreto**

Dicembre 2022

Inquadramento dell'attività

In ambito europeo, la tematica relativa al danno ambientale è stata affrontata nel 2004 con la pubblicazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, prevenzione e riparazione del danno in un quadro giuridico basato sul principio "chi inquina paga".

La direttiva ha l'obiettivo di definire un comune approccio tra gli Stati che hanno disciplinato tale materia in modo disomogeneo e di istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la collettività. In essa viene affermato un criterio generale di imputazione della responsabilità di tipo oggettivo in riferimento all'esercizio di attività pericolose per l'ambiente e per la salute umana.

La direttiva in particolare:

- qualifica il "danno" quale "mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente";
- legittima le Autorità competenti, che hanno anche il compito di individuare l'operatore che ha causato il danno, valutare la gravità dello stesso e determinare le misure di riparazione;
- pone a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale, intendendosi per operatore (articolo 1 comma 6) qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che esercita o controlla un'attività professionale, o alla quale, se previsto dalla legge nazionale, è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico dell'attività;
- definisce le «misure di prevenzione»: ovvero le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno; e le «misure di riparazione»: ossia qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi
- sottolinea la preferenza al ripristino rispetto al risarcimento in termini monetari, individuando precisi criteri di valutazione del quantum del danno ambientale;

Come confermato dalla recente Linea Guida della Commissione europea sul danno ambientale (C118/2021, Aprile 2021), la Direttiva 2004/35/CE è una norma complementare rispetto ad altre direttive che tutelano le risorse naturali (Dir. "Habitat" 92/43, Dir. "Uccelli" 79/409, Dir. "Quadro sulle Acque" 2000/60 e la Dir. "Marine Strategy" 2008/56), con la conseguenza che la valutazione del danno ambientale deve svolgersi in coerenza con le logiche e le finalità di tali normative di settore.

La disciplina nazionale in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, è stata invece introdotta nella parte VI (artt. 299-318) del D.lgs. 3 aprile 2006 che ha recepito la Direttiva 2004/35/CE sostituendo l'intera disciplina del danno ambientale contenuta nell'art. 18, legge 349/1986.

Ai sensi dell'art. 300 della Parte VI, è **danno ambientale, qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima**, dove per utilità di una risorsa si intendono servizi e funzioni svolti a favore di altre

risorse naturali o dell'uomo. Al comma 10, dello stesso articolo, si specifica che per risorse naturali si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno.

La disciplina si applica anche in caso di sola “**minaccia imminente**” di danno (ex art. 302, comma 7), ovvero quando si verifichi – con valutazione scientifica obiettiva – il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale, e ciò in aderenza al principio di precauzione richiamato espressamente all'art. 301.

Le tipologie di “deterioramento” che danno luogo ad esso, con riferimento alla modificazione alle condizioni originarie (ovvero le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi), sono valutate nei confronti di:

- specie e habitat naturali protetti dalla L. 157/1992 e dal D.P.R. 357/97 e aree naturali protette dalla L. 394/1991;
- acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque definiti nella direttiva 2000/60 oppure sullo stato ambientale delle acque marine definito nella direttiva 2008/56;
- terreno (mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione di sostanze, preparati, organismi, ecc... nocivi per l'ambiente).

La definizione di danno ambientale è quindi limitata alle componenti naturalistiche previste dall'art. 300 T.U. e non si riferisce ad elementi quali paesaggio ed atmosfera.

L' Autorità competente per l'esercizio dei poteri in materia di danno ambientale, su tutto il territorio nazionale, è ad oggi il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il quale:

- esercita i poteri e le funzioni dello Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali;
- è titolare dell'azione di prevenzione della minaccia di danno e dell'azione di ripristino e risarcimento in forma specifica del danno;
- svolge l'azione in collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

Il Ministero, per l'esercizio di tali poteri, si avvale del SNPA, ai sensi della legge n. 132/2016.

L'articolo 3, comma 1, lett.d), della legge 132/2016 ha assegnato al SNPA il compito di svolgere: «attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessari l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici». In attuazione a tale norma è stata istituita una Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale e, in seguito all'approvazione della Delibera del Consiglio del SNPA n.58/2019, gli incarichi di valutazione del danno ambientale ministeriali sono stati assegnati, in via sempre più frequente, al sistema agenziale.

Attivata da ISPRA, ARPAC interviene nelle seguenti procedure:

A) Istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare in cui ARPAC esprime una valutazione preliminare circa la sussistenza di profili di danno ambientale.

B) Istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio, i procedimenti civili e le procedure amministrative extra-giudiziarie supporto ad ISPRA, per la valutazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale.

Le attività relative alle funzioni assegnate ad ARPAC in questo contesto sono incluse tra le prestazioni tecniche agenziali finalizzate a “FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO” nell’ambito del Catalogo Nazionale dei Servizi del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di cui ARPAC fa parte (rif. Delibera del SNPA n. 23 del 23/01/2018) e sono dettagliate nelle schede descrittive, specifiche per ARPAC di seguito elencate:

- Scheda sintetica n°1. Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei danni ambientali
- Scheda sintetica n°2. Redazione di consulenze tecniche (schede, report, relazioni) per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali

Scheda sintetica n°1		CARTA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ARPAC
CATALOGO SNPA	CODICE	ATTIVITÀ
SEZIONE	D	FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO
SOTTOSEZIONE	D.8	VALUTAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CODICE \SERVIZIO	D.8.1	ATTIVITÀ TECNICA PER INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO
SOTTOCODICE \ PRESTAZIONE	D.8.1.1	Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei danni ambientali
FONTI NORMATIVE SPECIFICHE CHE ATTRIBUISCONO LA PRESTAZIONE	Nazionali	La legge 132/2016 ha espressamente assegnato al sistema SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale” (articolo 3, comma 1, lettera d).
	Regionali	nessuna
	Altre	Delibera SNPA n. 58/2019 relativa alle “ <i>Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale</i> ” attuate tramite la Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale istituita con legge 132/2016.
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE TECNICA		Attività tecniche, raccolta di dati, indagini in campo, indagini di laboratorio, acquisizione di documentazione, finalizzate all’espletamento dell’istruttoria di valutazione dei danni ambientali.
CLASSIFICAZIONE ATTIVITA'		OBBLIGATORIA
ATTIVITA' PREVISTE		<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei risultati di attività di campo pregresse, accertamenti in situ, risultati di monitoraggio delle componenti ambientali nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali (ad es. monitoraggio qualità delle acque) utili ai fini della valutazione del danno o della minaccia del danno • Riunioni con ISPRA
PRODOTTI INTERMEDI		Elaborazione della documentazione secondo le indicazioni della delibera del

	Consiglio SNPA n. 110/21 del 18.05.2021 “ <i>Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta del Dlgs 152/2006</i> ” per le diverse strutture interessate
PRODOTTI FINALI	Sintesi ed elaborazione dei diversi contributi relativi alle varie matrici coinvolte ed invio ad ISPRA
STRUTTURA ARPAC DI RIFERIMENTO	DT/SOAC/SOAM
ALTRE STRUTTURE ARPAC	ATAV, ATBN, ATCE, ATNA, ATSA, MOCE, MARE, RIUS
ENTE COMPETENTE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA	MASE - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Scheda sintetica n°1		CARTA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ARPAC
CATALOGO SNPA	CODICE	ATTIVITÀ
SEZIONE	D	FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO
SOTTOSEZIONE	D.8	VALUTAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CODICE \SERVIZIO	D.8.1	ATTIVITÀ TECNICA PER INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO
SOTTOCODICE \ PRESTAZIONE	D.8.1.2	Redazione di consulenze tecniche (schede, report, relazioni) per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali
FONTI NORMATIVE SPECIFICHE CHE ATTRIBUISCONO LA PRESTAZIONE	Nazionali	La legge 132/2016 ha espressamente assegnato al sistema SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale” (articolo 3, comma 1, lettera d).
	Regionali	nessuna
	Altre ¹	<i>Delibera SNPA n. 58/2019 relativa alle “Procedure SNPA” per le istruttorie di danno ambientale” attuate tramite le Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale istituita con legge 132/2016.</i>
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE TECNICA		<p>Compilazione della sezione 3, dell’Allegato I, della scheda individuata nella delibera SNPA n. 58/2019. In particolare si riportano informazioni relative a:</p> <p>1) Eventuale sussistenza dei seguenti eventi di danno ambientale che siano stati causati dagli specifici fatti contestati nel procedimento penale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impatti su specie o habitat protetti dalla l. 157/1992 e dal d.p.r. 357/97, in particolare con effetti negativi significativi sul relativo stato di conservazione, oppure impatti significativi su specie, habitat, acque o terreni presenti in aree naturali protette dalla l. 394/1991; b) una incidenza significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interne (superficiali o sotterranee) secondo la direttiva 2000/60 o sullo stato ambientale delle acque marine secondo la direttiva 2008/56; c) una contaminazione del terreno che produca un rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana, in particolare con il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio <p>2) Eventuale sussistenza di altre criticità ambientali che, anche senza</p>

	integrare un danno ambientale, siano state comunque causate dagli specifici fatti contestati nel procedimento penale.
CLASSIFICAZIONE ATTIVITA'	OBBLIGATORIA
ATTIVITA' PREVISTE	<p>Nel caso di istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Referente ARPA della Rete Operativa SNPA individua le strutture dell'Agenzia coinvolte sulla base degli elementi disponibili; • le strutture individuate compilano la sezione 3 del format, allegano eventuale documentazione tecnica già presente o effettuano eventuali accertamenti in situ, integrano, se opportuno, l'inquadramento territoriale della sezione 1; • il Referente ARPA della Rete Operativa SNPA raccoglie e organizza i contributi delle strutture precedentemente interessate e invia la documentazione tecnica all'ISPRA entro 40 giorni dalla ricezione dell'attivazione pervenuta dall'Istituto.
PRODOTTI INTERMEDI	Contributi derivanti dalle attività dipartimentali o dalle Unità Operative dedicate alle matrici ambientali coinvolte
PRODOTTI FINALI	Scheda inserita nell' Allegato I della Delibera SNPA n. 58/2019 compilata nella sezione 3.
STRUTTURA ARPAC DI RIFERIMENTO	DT/ SOAC/SOAM
ALTRE STRUTTURE ARPAC	ATAV, ATBN, ATCE, ATNA, ATSA, MOCE, MARE, RIUS
ENTE COMPETENTE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA	MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:

Con l'entrata in vigore della legge istitutiva del sistema a rete SNPA (L. n 132/2016) è stato dato incarico al Sistema delle Agenzie (sulla base dell'articolo 3 comma 2 lett d), di rappresentare la sede istituzionale dedicata allo svolgimento dell'istruttoria di danno ambientale.

In questo contesto, al fine di coordinare e rendere più efficiente la collaborazione con le Agenzie, la Delibera SNPA n. 58/2019 ha formalizzato le "Procedure per le istruttorie di danno ambientale". ARPAC, a tal fine, designa un referente per il danno ambientale per il coordinamento dell'istruttoria con il SNPA che ha altresì il compito di individuare le strutture interessate ai diversi procedimenti e di mettere in relazione i diversi contributi secondo il formato proposto.

A tal fine sono di supporto i documenti approvati rispettivamente dalla Commissione Europea e dal SNPA:

- Linee guida della Commissione europea per un'interpretazione comune del termine “danno ambientale” di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE - pubblicate il 7 aprile 2021
- Delibera del Consiglio SNPA n. 110 del 18 maggio 2021 Linee guida del SNPA “Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale, ex parte sesta d.lgs. 152/2006

In particolare, questo ultimo costituisce un documento tecnico di riferimento per il Ministero per la predisposizione del decreto attuativo dell'articolo 299 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 nonché uno strumento di riferimento per lo svolgimento delle fasi di screening e di accertamento tecnico nelle valutazioni di danni e minacce di danni ambientali.

DISTRIBUZIONE DEGLI EVENTI DI POTENZIALE DANNO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA

Analisi degli eventi, potenziali cause di danno ambientale

Si riporta di seguito la distribuzione territoriale degli eventi sottoposti a valutazione in funzione della loro distribuzione per provincia e per categoria di attività.

Figura 1. Distribuzione provinciale dei diversi casi analizzati





Figura 2. Accorpamento delle istruttorie in funzione della tipologia



* per Attività Marine si intendono attività poste in essere direttamente in ambiente marino (ad es. raccolta di datteri di mare)

Dall'analisi dei dati raccolti si evidenzia che, nel corso degli anni, il numero dei casi per cui l'Agenzia è chiamata a dare informazioni e a valutare il potenziale danno, è in fase di crescita. In particolare, sono in fase di aumento i casi che riguardano la gestione non corretta degli impianti di depurazione comunale, i casi di abbandono rifiuti e i casi di smaltimento liquami sul terreno.

Bibliografia e sitografia

AA.VV.- "Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta del Dlgs 152/2006" - Linee Guida SNPA 33/2021

AA.VV.- "La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti" Manuali SNPA 195/2021

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/Crisi-Emergenze-ambientali-e-Danno/accertamento-valutazione-e-riparazione-del-danno-ambientale>

Riferimenti Normativi

Direttiva comunitaria 2004/35/CE

Deliberazione SNPA n. 58/2019

D.Lgs 152/2006 parte VI